



Pietro Castellani
Notaio

Repertorio N. 84421

Rogito N.23537

VERBALE ASSEMBLEARE
DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE ASSISTEDIL"
REPUBBLICA ITALIANA

Oggi ventinove (29) Settembre duemilaventicinque (2025) alle ore quindici (15).

In Rovigo, presso la sede dell'Ente "Assistedil", viale Porta Po n.87.

Davanti a me Dott. PIETRO CASTELLANI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, con residenza in Rovigo, senza l'assistenza dei testimoni

è presente il Signor:

GHIOTTI Paolo, nato a Trecenta (RO) il 13 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Rovigo, viale Porta Po n.87, c.f.: GHT PLA 60B13 L359S della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

p r e m e t t e :

- di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Paritetico Territoriale Unificato per la formazione professionale, la formazione per la prevenzione infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro ed i servizi al lavoro per il settore dell'edilizia ed affini della Provincia di Rovigo, denominato "**ASSISTEDIL**", con sede legale a Rovigo, Viale Porta Po n. 87, iscritto al n. RO 149024 del R.E.A. presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo, codice fiscale 93016390291, partita IVA 01336070295, posta elettronica certificata (PEC) *assistedil.rooo@infopec.cassaedile.it*, iscritta al n.895 del Registro Persone Giuridiche della Regione Veneto;

- è stato convocato, con le forme e modi statutari, il Consiglio Generale di Assistedil, che costituisce l'assemblea dell'ente, in questo luogo, giorno ed ora, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: "*1. Modifica della denominazione e revisione dello Statuto dell'Associazione per adeguamenti alle normative nazionali*" *2. Varie ed eventuali.*

Il comparente assume la presidenza del Consiglio Generale (assemblea), ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto e per indicazione unanime degli intervenuti, ed incarica me Notaio di redigere il verbale. Aderendo alla richiesta io Notaio ricordo che il quorum costitutivo è di 2/3 (due terzi) dei componenti del Collegio Generale e che il quorum deliberativo è la maggioranza dei presenti (art. 23 dello statuto vigente) e do atto che la riunione si svolge nel modo seguente.

Il Presidente procede alla verifica della costituzione e riscontra:

- che oltre ad esso Presidente sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: le persone elencate nel foglio presente allegato sub."A";

- che sono presenti n.ro quattordici (14) dei diciotto complessivi di cui si compone il Consiglio Generale, titolari di un voto ciascuno, per teste, e precisamente le persone elencate nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**"

- che dell'organo di controllo (Collegio Sindacale) sono presenti il Presidente dott. Riccardo Borgato dichiara pertanto che l'assemblea del Consiglio Generale risulta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà inizio ai lavori esponendo brevemente le ragioni che hanno indotto a convocare il Consiglio in sede straordinaria, e cioè la modifica della denominazione in "**FORMEDIL ROVIGO - SCUOLA COSTRUZIONI**" (in

REGISTRATO A
Rovigo
il **8 ottobre 2025**
n. **7900**
Serie **1T**
Euro **627,00**

breve "FORMEDIL ROVIGO") con revisione dello statuto per adeguamenti chiesti dall'organismo nazionale

Il Presidente ricorda ai presenti che la bozza dello statuto con gli adeguamenti è stata inviata a tutti, unitamente all'avviso di convocazione; i presenti confermano.

Vengono illustrate genericamente le principali modifiche e revisioni

Stante l'elevato numero delle variazioni si procederà alla lettura integrale dello statuto, con facoltà di ciascun associato di aprire la discussione su ciascun articolo.

Il Presidente evidenzia la natura organica ed unitaria dello statuto, frutto di lunghi e ripetuti incontri tra gli organi dell'associazione. Terminata la discussione, propone di effettuare un'approvazione d'insieme, per non rischiare di stravolgere gli equilibri che lo sottendono.

I presenti per acclamazione approvano all'unanimità detta modalità di votazione, che avverrà per alzata di mano.

Il Presidente chiede ai presenti se abbiano osservazioni preliminari da fare

Si procede quindi alla lettura integrale dello statuto, ascoltando le osservazioni degli associati.

Al termine l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a :

* di adottare il nuovo statuto, che risulterà composto di 27 (ventisette) articoli, modificando la denominazione dell'associazione in **"FORMEDIL ROVIGO - SCUOLA COSTRUZIONI"** in breve **"FORMEDIL ROVIGO"**

Nessuno chiede di verbalizzare ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.

Il Presidente consegna a me Notaio copia dello Statuto aggiornato ed io lo allego a questo verbale sotto la lettera **"B"**.

Al fine dell'aggiornamento catastale presso l'Agenzia del Territorio competente, il Presidente dichiara che l'ente è proprietario della sede legale, ubicata nei due uffici siti in Comune di ROVIGO, Viale Porta Po n. 87, censiti nel N.C.E.U. di Rovigo (Codice H620) alla Sezione BO, foglio 3 mapp.:

402 sub. 65 - Viale Porta Po n. 87, P. 2, Zona 2, cat A/10, Classe 1, Vani 12,0 - R.C.E. 2.386,03 sito in Comune di ROVIGO, Viale Porta Po,

402 sub. 64 - Viale Porta Po n. 87, P. 2, Zona 2, cat A/10, Classe 1, Vani 19,5 R.C.E. 3.877,30

con parti, enti ed aree comuni per legge i destinazione.

Il contraente riconosce di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari o sensibili, ed esprime il suo consenso al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunitario n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (cosiddetta Legge Privacy).

Egli inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007, consapevole della rilevanza penale delle sue affermazioni, dichiara:

- di confermare le proprie generalità, professione, informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto;
- di essere il titolare effettivo dell'operazione, quale legale rappresentante di ente non organizzato non societaria;
- di non essere persona politicamente esposta;
- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge, anche ai sensi

dell'art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Ho omesso la lettura di quanto allegato per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici (16,00).

Del che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto al richiedente il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla verità ed approvato.

Occupa due pagine intere e queste righe della pagina tre di fogli uno.

F.to: Paolo Ghiotti

" Pietro Castellani Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL
R.G.P. 84621



SEDUTA CONGIUNTA **CONSIGLIO GENERALE DEL 29/09/2025**

Hanno presenziato i Sigg.:

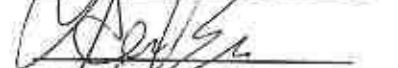
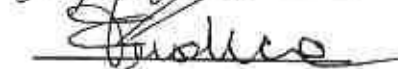
1. PAOLO GHIOTTI	Presidente
2. RIZZIERI BIOLCATI	Vice Presidente
3. ALEX SAGGIA	Componente Consiglio di Amministrazione
4. LUCA FERRO	Componente Consiglio di Amministrazione
5. BECCATI LEONARDO	Componente Consiglio di Amministrazione
6. SIMONE BARDELLA	Componente Consiglio di Amministrazione
7. ROBERTO MILAN	Componente Consiglio di Amministrazione
8. LUCA FINOTTI	Componente Consiglio di Amministrazione
9. TOMAS PALLARO	Componente Consiglio di Amministrazione
10. ROSOLINO CONIGLIO	Componente Consiglio di Amministrazione
11. FABIANO MEDEA	Componente Consiglio di Amministrazione
12. VIVIAN NICOLA	Componente Consiglio di Amministrazione
13. FRANCO GIRARDELLO	Componente Consiglio Generale
14. SANDRA REALE	Componente Consiglio Generale
15. PRIMO BERTI	Componente Consiglio Generale
16. LORENA RUZZA	Componente Consiglio Generale
17. ROBERTO RIZZI	Componente Consiglio Generale
18. GIANCARLO ANDREOLI	Componente Consiglio Generale

RICCARDO BORGATO Presidente Collegio Sindacale

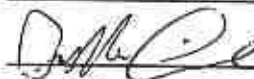
MICHELE MAZZOLAIO Sindaco

FRANCESCO SANTINELLO Sindaco



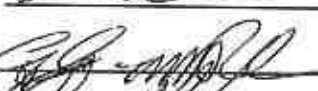



ASSENTE

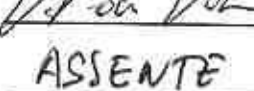












ASSENTE





ASSENTE



ASSENTE

ASSENTE





Allegato "B" al rep.84421

STATUTO
FORMEDIL ROVIGO

Ente Paritetico Territoriale Unificato per la Formazione Professionale, la Formazione per la Prevenzione Infortuni, la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed i Servizi al Lavoro della Provincia di Rovigo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1) Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituito, in forma di Associazione l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione professionale, la formazione per la prevenzione infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro ed i servizi al lavoro per il settore dell'edilizia ed affini della Provincia di Rovigo denominato "**FORMEDIL ROVIGO – SCUOLA COSTRUZIONI**" in breve denominabile anche come "**FORMEDIL ROVIGO**" (di seguito indicato "*Ente*").

2) L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

3) L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale fra A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) territoriale e le Federazioni territoriali dei lavoratori indicate dalle stesse: FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L., nonché quelli stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello tra A.N.C.E. territoriale e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori indicate dalle stesse: FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L..

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente di predetti contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale e, nell'ambito di quanto ivi previsto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello.

I predetti contratti ed accordi collettivi determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della dell'Ente.

4) L'Ente costituisce nel settore dell'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, co. 1, lett. ee), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'ente bilaterale di cui all'art. 2, co. 1, lett. h), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE

1) Sono iscritti e associati all'Ente tutte le Imprese datrici di lavoro e tutti i lavoratori che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 1 e che versano le contribuzioni all'Ente stabilite dai medesimi contratti e accordi collettivi per competenza territoriale.

2) L'iscrizione e l'associazione del lavoratore all'Ente cessa:

- per morte dell'iscritto;
- per trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1;

- per cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per qualsiasi motivo o causa.

3) L'iscrizione e l'associazione dell'Impresa all'Ente cessa:

- per il venir meno dell'applicazione dei contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1;

- per cessazione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo o causa.

4) I contributi riscossi dall'Ente non sono trasmissibili ad altri soggetti per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

5) In caso di cessazione dell'iscrizione, l'iscritto non ha diritto alla restituzione delle contribuzioni e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

6) Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Ente.

7) Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno l'obbligo di versare le contribuzioni all'Ente stabilite dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1.

8) Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 13 e nel Consiglio Generale di cui all'articolo 15, nel rispetto del principio di pariteticità, rispettivamente dai componenti nominati dall'A.N.C.E. territoriale e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L., secondo un principio di democrazia rappresentativa fondata sul mandato, in base alle regole statutarie delle medesime, che disciplinano i rispettivi rapporti associativi e garantiscono il principio di democrazia comprendente il diritto di voto dei rispettivi associati e il diritto di nomina dei rispettivi organi amministrativi.

Articolo 3 - PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1) L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Italia e dalle sue articolazioni regionali. L'Ente fa parte del sistema FORMEDIL Italia, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

A tal fine il FORMEDIL Italia esprime un parere di conformità sullo statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

2) L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai C.C.N.L. di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guida operative emanate dagli Enti nazionali di riferimento.

Articolo 4 - SCOPI STATUTARI

1) L'Ente attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

2) L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di:

- iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto dovere di istruzione;

- iniziative di formazione continua e superiore;

- qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, giovani che entrano nel settore e liberi professionisti, titolari d'impresa e datori di lavoro se-

condo le esigenze di mercato del lavoro.

3) L'Ente inoltre fornisce consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

4) All'Ente sono attribuite altresì, funzioni nell'ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni. In tale ambito, l'Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro (BLEN.it), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

5) L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro, attivando:

- proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
- lo sviluppo di servizi di supporto a Imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria
- l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le Imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro;
- l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

6) Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di Enti e Aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle Imprese e dei lavoratori del settore.

7) L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità.

Articolo 5 - ATTIVITÀ DELL'ENTE

1) Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo 4, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dell'edilizia, stipulato tra le Parti Sociali nazionali di cui all'articolo 1;
- di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

2) Tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, l'Ente può sviluppare collaborazioni strutturate, anche in forma di rete, con la Regione Veneto e altri Enti pubblici e privati nell'ambito della Regione del Veneto, al fine di integrare istruzione e formazione, rendere più efficaci i servizi all'impiego, migliorare le capacità di inserimento lavorativo, promuovere e favorire la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

3) L'Ente nell'attuare ogni compito affidatogli dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

4) Le attività dell'Ente si esplicano principalmente in tre aree operative -formazione, sicurezza e salute, servizi al lavoro- strettamente integrate tra di

loro.

5) In particolare, nell'area della formazione, l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di orientamento e formazione, di cui al comma 2 dell'articolo 4, che saranno rivolte di massima a:

- giovani soggetti all'obbligo scolastico e istruzione
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare o da reinserire al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori comunitari ed extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani assunti con contratti di apprendistato;
- lavoratori somministrati od il cui contratto è disciplinato in base alla normativa vigente;
- personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente di Imprese;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.);
- datori di lavoro;
- professionisti di settore.

Inoltre, l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di formazione specifica ed integrante per la sicurezza.

7) In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori cui aderiscono quelle territoriali di cui all'articolo 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tale formazione si rivolge prioritariamente a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- lavoratori somministrati;
- Personale e collaboratori dell'Ente
- tecnici, caposquadra, capo cantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici dell'Ente;
- soggetti interessati o comunque adibiti allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni:
- coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- addetti alla gestione delle emergenze;
- datori di lavoro.

8) Inoltre, in via eccezionale ed occasionale, l'Ente, con lo scopo di perseguire i fini statuari nell'ambito della formazione, può organizzare attività internazionale concernenti a:

- progetti di mobilità per studenti;
- progetti di mobilità per personale e professionisti coinvolti nella formazione professionale;
- partenariati strategici;
- alleanze della conoscenza;
- alleanze delle abilità settoriali.

9) Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati -sotto il controllo dell'Ente

medesimo- ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

10) Nell'area della sicurezza, di cui al comma 5 dell'articolo 4 l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

- a promuovere iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

b) supporta le imprese associate nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela e le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

c) esamina e studia i problemi inerenti la prevenzione, l'igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita, con le procedure definite dalla contrattazione collettiva e dagli Organi Direttivi dell'Ente, e con riferimento all'art. 51 comma 6 e successive modifiche ed integrazioni al DLgs 81/2008, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di Legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

e) sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l'igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse;

f) svolge i compiti di cui all'art. 51 previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) organizza anche attività formative specifiche a favore di Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (RLS) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);

h) può svolgere l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le procedure stabilite dal Formedil Italia;

i) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

l) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

m) svolge comunque ogni attività prevista dal DLg. n.81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

11) L'Ente provvede all'istituzione e conservazione di una "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, e rilascia una certifica-

zione dell'avvenuta formazione.

12) Nel campo dei servizi al lavoro, di cui al comma 4 dell'articolo 4, l'Ente:

- svolge le attività ed i servizi della "BORSA DEL LAVORO (BLEN.it) come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (C.C.N.L.) delle Imprese edili ed affini per la gestione e l'implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rispondente alle esigenze del mercato e del settore;
- svolge prestazioni di informazione e assistenza alle Imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali, l'orientamento della richiesta - offerta di lavoro dei lavoratori, la certificazione dei crediti formativi, l'ingresso dei lavoratori stranieri (attraverso la formazione all'estero, l'inserimento e il collocamento nel settore), la possibilità per le persone di consultare gratuitamente le offerte nonché la possibilità per le Imprese di consultare direttamente i *curricula* dei lavoratori in cerca di occupazione pubblicati presso gli sportelli costituiti dall'Ente medesimo;

- svolge prestazioni e servizi di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro delle Regione Veneto, consulenza e mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro, sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca e raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso, di formazione professionale e di progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro. Per la realizzazione dei servizi l'Ente opera in regime di convenzione con i competenti Enti pubblici e operatori accreditati secondo la normativa vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro;

- fornisce le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e Imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;

- svolge i propri servizi senza oneri per i lavoratori, osserva le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni.

13) L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi paritetici nazionali di coordinamento, e delle loro eventuali articolazioni regionali.

14) L'attività dell'Ente è rivolta a Imprese e lavoratori iscritti e associati all'Ente, di cui all'articolo 1.

15) Gli eventuali corrispettivi specifici non potranno superare i costi di diretta imputazione. In via non prevalente, l'attività dell'Ente può essere rivolta, verso corrispettivo, anche a soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.

16) Per l'eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente, l'Ente ha l'obbligo di tenere apposita contabilità separata.

17) L'Ente, in tutte le materie di competenza, potrà essere editore di uno specifico notiziario periodico o di pubblicazioni da distribuire alle Imprese e ai lavoratori.

18) L'Ente può acquisire immobili, partecipare alla costituzione di Società di qualsiasi tipo, acquisire partecipazioni in Società, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente.

Articolo 6 - INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO

1) Per le attività nell'area della sicurezza di cui al comma 10) dell'articolo 5, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento

degli interventi sui luoghi di lavoro compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente e tenuto conto dei parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici determinati dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale.

2) I tecnici incaricati della visita nei luoghi di lavoro, hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli ai titolari o legali rappresentanti dell'Impresa e ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune indicando i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore dell'Ente.

3) Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

4) Sulle relazioni dei tecnici sono informati, tramite il Direttore, il Comitato di Presidenza, al quale compete di valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché alla apposita Commissione costituita ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.

5) Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 1 per le iniziative del caso.

6) Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese dalle loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o precisazioni che fossero loro impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.

7) Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente di 100 (cento) visite ogni 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) euro di entrate contributive annuali fissate per l'attività di sicurezza, tranne che per diverse pattuizioni stabilite nei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Articolo 7 - SEDE E DURATA

1) L'Ente ha sede legale in Rovigo, Viale Porta Po n° 87.

2) La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Articolo 8 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1) La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Articolo 9 - ENTRATE

1) Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori territoriali;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

e) contributi e finanziamenti di altri Enti paritetici e altri Enti privati, Enti pubblici nazionali ed internazionali, pubbliche Amministrazioni e Ministeri;

f) entrate da convenzioni con Ministeri, pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici;

- g) eventuali corrispettivi derivanti da prestazione di servizi;
- h) proventi derivanti da eventuali partecipazioni in Società ed Enti, interessi e proventi finanziari derivanti dall'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente.

Articolo 10 - USCITE

- 1) Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di risorse finanziarie dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente.
- 2) I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti il prelievo, l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente

Articolo 11 - PATRIMONIO SOCIALE

- 1) Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
 - un Fondo di dotazione iniziale in deposito monetario di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
 - un Fondo patrimoniale iniziale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con l'Ente, in deposito monetario di importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
 - altre poste di netto e riserve iniziali, di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), che potranno essere utilizzate per copertura di perdite di esercizio o destinate a formare speciali riserve.
 - dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
 - dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
 - dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
- 2) Le quote contributive sono intrasmissibili.
- 3) Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per incrementare predetti Fondi e Riserve e/o per costituire nuove Riserve, secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 4) In relazione alle finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché Fondi, Riserve o Capitale, durante la vita dell'Ente;
 - obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'articolo 3 - comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662.
- 5) Inoltre, è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

Articolo 12 - ORGANI

- 1) Sono Organi dell'Ente:
 - il Presidente;

- il Vicepresidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

2) Gli Organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

3) Tutte le cariche negli organi dell'Ente, ad eccezione del Collegio dei Sindaci revisori, sono svolte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi saranno effettuati, nel rispetto della disciplina vigente, solo a fronte di giustificativi a piè di lista.

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) COMPOSIZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 (dodici) componenti, nominati rispettivamente in rappresentanza delle Imprese datori di lavoro e dei lavoratori:

- 6 (sei) dall'A.N.C.E. territoriale di cui all'articolo 1;
- 6 (sei) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di cui all'articolo 1.

B) DURATA DELL'INCARICO

1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo diverse disposizioni delle associazioni designanti.

2) I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. È data però facoltà alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori designati di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive non partecipino alle sedute.

C) ATTRIBUZIONI

1) Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- predisporre il Bilancio Consuntivo, con una relazione sulla gestione e la proposta sul risultato di esercizio, nonché il Bilancio di previsione dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- definire il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione; Successivamente sarà trasmesso all'ente di coordinamento FORMEDIL Italia e alle sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.
- propone il Regolamento interno al Consiglio Generale per l'approvazione;

- amministrare i contributi contrattuali per la formazione e la sicurezza territoriale ed il patrimonio dell'Ente;
- gestire l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- costituire Commissioni ai sensi del successivo articolo 16, cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l'elaborazione di proposte;
- emanare ogni adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 1;
- stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali, compresi gli incarichi a docenti, tecnici e consulenti;
- accordare pgni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici Registri ipotecari censuari e del Gran Libro del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori; promuovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili; costituire Società, acquisire e alienare partecipazioni, qualora tali operazioni siano finalizzate all'ottimizzazione degli scopi dell'Ente. Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;

3) Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti, può decidere di sottoporre alle decisioni del Consiglio Generale alcuni argomenti.

D) CONVOCAZIONI

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a semestre e ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vice-Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale;
- 2) la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) l'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica mail o pec;
- 4) In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 (due) giorni; alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma, il Direttore senza diritto di voto.
- 5) La partecipazione è possibile oltre che in presenza, anche attraverso collegamento audio o audio e video, mediante l'utilizzo di una piattaforma per videoconferenza che consenta l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva pos-

sibilità di intervento, compatibilmente con le modalità organizzative definite dal Comitato di Presidenza.

E) DELIBERAZIONI

- 1) per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
- 2) ciascun componente ha diritto ad 1 (uno) voto;
- 3) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti;
- 4) delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente. Bozza del verbale viene inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da formularsi entro il termine di volta in volta indicato dal Presidente. Del verbale definitivo viene data lettura nella riunione successiva.

Articolo 14 - PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE - COMITATO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE

Uno fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'A.N.C.E. territoriale di cui all'articolo 1 assume, su designazione dell'Associazione medesima, la funzione di Presidente sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio Generale di cui all'articolo 15 e seguenti;

- 1) Spetta al Presidente di:
 - rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
 - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiedere le adunanze;
- 2) il Presidente ha la firma sociale;
- 3) in caso di necessità, assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'A.N.C.E. territoriale di cui all'articolo 1.

VICE-PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di cui all'articolo 1 assume, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio Generale di cui all'articolo 15 e seguenti;

- 1) spetta al Vice-Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- 2) in caso di necessità, assenza o impedimento, il Vice-Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro componente il Consiglio di Amministrazione, fra quelli designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.

COMITATO DI PRESIDENZA

- 1) il Presidente e il Vice-Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza;
- 2) il Presidente, come già specificato nel presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- 3) Il Comitato di Presidenza assume il ruolo e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 81/2008, con i relativi obblighi, con conferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, comma 2, c.c., di tutti i

poteri, nessuno escluso, concernenti l'organizzazione, la gestione ed il controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Comitato di Presidenza può delegare specifiche funzioni tra quelle attribuitegli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti preparati e competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. n.81/2008: tale incarico comprende il conferimento del potere non limitato di spesa condiviso con il Comitato di Presidenza.

4. il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
- intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore di cui al successivo articolo 18;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, l'organigramma e l'organico del personale con relative assunzioni o licenziamenti del personale dell'Ente;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei docenti, tecnici e consulenti;
- sovrintendere al lavoro delle Commissioni di cui al successivo articolo 16;
- essere delegato per specifiche funzioni di competenza dal Consiglio di amministrazione.

5) gli atti di gestione delle risorse finanziarie dell'Ente sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;

6) per la durata dell'incarico del Comitato di Presidenza, valgono le disposizioni previste dall'articolo 13 del presente Statuto relative al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - CONSIGLIO GENERALE

A) COMPOSIZIONE

1) Il Consiglio Generale è costituito complessivamente da 18 (diciotto) componenti nominati rispettivamente in rappresentanza delle Imprese datori di lavoro e dei lavoratori:

- 9 (nove) dall'A.N.C.E. territoriale di cui all'articolo 1;
- 9 (nove) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.N.E. A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., di cui all'articolo 1.

2) Sono membri del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Amministrazione.

B) DURATA DELL'INCARICO

1) Il Consiglio Generale dura in carica 3 (tre) anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo diverse disposizioni delle associazioni.

2) I membri del Consiglio Generale possono essere riconfermati. È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato. I membri del Consiglio Generale nominati in sostituzione di

quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive non partecipa alle sedute.

C) GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato alla lettera E), del presente articolo.

D) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente e il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- decidere in merito al risultato di esercizio;
- approvare il piano generale delle attività;
- approva i regolamenti;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio;
- decidere sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione abbia sottoposto alla decisione del Consiglio Generale.
- delegare al Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, l'esercizio di specifiche funzioni tra quelle sopra indicate, purché di natura esecutiva o istruttoria, con esclusioni delle materie riservate per legge o per Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio generale. La delega dovrà indicare l'ambito delle funzioni attribuite e le modalità con cui il Consiglio di amministrazione riferisce periodicamente sull'attività svolta. La delega sarà un ogni caso revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione.

E) RIMORSI SPESE

Il Consiglio Generale potrà deliberare di corrispondere ai suoi membri, o a quelli che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza o le Commissioni di cui all'articolo 16, rimborsi spese solo dietro giustificativi a piè di lista.

F) CONVOCAZIONI

La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che per via posta, anche mediante fax o posta elettronica mail o pec . In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 (due) giorni.

La partecipazione è possibile oltre che in presenza, anche attraverso collegamento audio o audio e video, mediante l'utilizzo di una piattaforma per videoconferenza che consenta l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva possibilità di intervento, compatibilmente con le modalità organizzative definite dal Comitato di Presidenza.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il Direttore senza diritto di voto.

G) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad 1 (uno) voto. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti. Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente che deve essere approvato dal Consiglio Generale e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente. La bozza del verbale viene inviata ai componenti del Consiglio Generale per eventuali osservazioni da formularsi entro la data della successiva riunione, nella quale viene data lettura del testo definitivo.

Articolo 16 – COMMISSIONI

- 1) Per il perseguimento degli scopi e dei fini di cui all'articolo 4, il Consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno, nel rispetto dei criteri di pariteticità, apposite Commissioni cui demandare lo studio preliminare e/o la valutazione su progetti ed iniziativa intraprese, per il raggiungimento dei fini statuari. I componenti delle Commissioni sono scelti dalle Parti Sociali Territoriali tra i Consiglieri in carica, che possono essere coadiuvati da Tecnici, nel rispetto dei criteri di pariteticità, una Commissione Formazione e Orientamento e una Commissione Sicurezza e Salute.
- 2) Le suddette Commissioni valutano i risultati dei progetti e delle iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statuari, gli competono negli ambiti di cui al citato articolo 4.
- 3) Le Commissioni elaborano e propongono al Consiglio di Amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione ne terrà conto ai fini della definizione del piano generale delle attività dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
- 5) I componenti delle Commissioni sono scelti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1, tra i consiglieri in carica.
- 6) Il Comitato di Presidenza sovrintende al lavoro delle Commissioni.
- 7) Alle riunioni delle Commissioni partecipa il Direttore.

Articolo 17 - COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi designati rispettivamente:
 - uno (1) dall'A.N.C.E. territoriale di cui all'articolo 1;
 - uno (1) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., di cui all'articolo 1, in accordo tra loro;
 - il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

2) I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

3) In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Rovigo.

B) COMPENSI

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica un triennio, possono essere riconfermati e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

D) ATTRIBUZIONI

- 1) Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui agli artt.: 2403 - comma 1, 2404, 2405, 2407 e 2409 del Codice Civile, in quanto applicabili.
- 2) In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente e del suo concreto funzionamento.
- 3) I Sindaci devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
- 4) Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul risultato di esercizio.
- 5) Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 90 (novanta) giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
- 6) I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

TITOLO IV – PERSONALE

Articolo 18 - DIRETTORE

- 1) Il Direttore, scelto all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità.
- 2) Il Direttore, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza, è responsabile del buon funzionamento dell'Ente e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza stesso, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 3) In particolare, il Direttore:
 - valuta l'organizzazione degli uffici e l'organico dell'Ente, e riferisce al Comitato di Presidenza;
 - organizza e dirige il personale dell'Ente, sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
 - adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza;
 - compila materialmente, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative, per la sicurezza e per i servizi al lavoro da svolgere con i relativi costi;
 - cura l'attuazione del piano generale delle attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - cura, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
 - attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil Italia ed eventuali articolazioni territoriali;
 - di norma partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e delle Commissioni, senza diritto di voto.
- 4) Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - PERSONALE DELL'ENTE

- 1) L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione riferita esclusivamente ai criteri di professionalità.
- 2) Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico conforme a contratti collettivi di lavoro vigenti e alle normative di Legge.
- 3) Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli organi dell'Ente, nonché i tecnici e il personale dell'Ente medesimo sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento degli incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di Legge.

TITOLO V - ESERCIZIO - BILANCI E RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 21 - ESERCIZIO E BILANCI

- 1) L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° (primo) Ottobre di ciascun anno e termina al 30 (trenta) Settembre dell'anno successivo.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio Generale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio provvedendo a trasmetterlo preventivamente al Collegio sindacale e alla società di certificazione per la predisposizione delle rispettive relazioni, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.
- 3) Entro lo stesso termine deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Generale il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
- 4) Nella compilazione del Bilancio di previsione deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni Nazionali di cui all'articolo 1.
- 5) Il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio di previsione devono essere redatti evidenziando le attività formative e quelle di prevenzione e sicurezza, di cui va tenuta contabilità separata.

Il Bilancio Consuntivo è composto da un rendiconto economico e finanziario, nonché dalla situazione patrimoniale.

- 6) Sia il Bilancio Consuntivo che il Bilancio di previsione, accompagnati dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, da quelle del Collegio Sindacale e della Società di certificazione del bilancio devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito, alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1, nonché al FORMEDIL Italia. Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere inserito nell'Osservatorio Bilanci predisposto dal Formedil Italia con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti dei singoli bilanci per le attività di verifica e monitoraggio nazionale.

- 7) Nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre di ogni anno e la data di approvazione del Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del Bilancio di previsione approvato per l'esercizio precedente.

Articolo 22 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1) Costituiscono libri e scritture contabili:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

2) Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

3) Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Articolo 23 - REGOLAMENTO INTERNO

1) La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale, dal codice etico e da ordini di servizio.

2) Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali.

3) Il regolamento è approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente è disposto dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti, sentito il parere delle Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 e del FORMEDIL Italia.

2) Nell'ipotesi di messa in liquidazione, il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di mancata nomina trascorsi mesi dalla messa in liquidazione, provvederà il Presidente del Tribunale di Rovigo.

3) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento dell'Ente, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Rovigo.

Articolo 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sentito il parere delle Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art.1 e del FORMEDIL Italia.

Articolo 26 - CONTROVERSIE

1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è deferita all'esame del Consiglio Generale.

2) In caso di mancato accordo, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali e territoriali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

F.to: Paolo Ghiotti

F.to: Pietro Castellani Notaio